

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

IV. Disposizioni di protezione speciale
4. Altri gruppi di lavoratori
Art. 36a Altri gruppi di lavoratori

LL

Art. 36a

Articolo 36a

Altri gruppi di lavoratori

L'ordinanza può vietare o subordinare a condizioni particolari, per motivi di salute, l'occupazione di altri gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi.

Premessa

Questo articolo dà la competenza, per via di ordinanza, di vietare o di subordinare a condizioni particolari l'occupazione di determinati gruppi di lavoratori in lavori gravosi e pericolosi che potrebbero arrecare danni alla salute.

Per determinati gruppi di lavoratori si intendono categorie di lavoratori distinte dai giovani, dalle donne incinte e dalle madri allattanti per le quali questa possibilità è già prevista all'articolo 29, capoverso 3 rispettivamente all'articolo 35, capoverso 2 della legge. Disposizioni speciali di protezione

possono imporsi, ad esempio, per i lavoratori invalidi o anziani, per i lavoratori esposti a particolari minacce nei confronti della salute o per motivi di ordine biologico quali il mantenimento della fertilità delle donne e degli uomini.

In questo contesto, si tratta per esempio di proteggere le donne per le quali non si può escludere un'eventuale gravidanza. Infatti è proprio allo stadio embrionale che i rischi di arrecare grave pregiudizio alla salute del bambino sono più elevati, ossia in una fase nel corso della quale una donna spesso ignora ancora di essere incinta.